

DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO

GENERALITÀ

La nullità ecclesiastica del matrimonio non implica lo scioglimento o il divorzio di un matrimonio già contratto, bensì l'accertamento, attraverso il tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniale, del fatto che un matrimonio non sia stato contratto in ottemperanza del diritto canonico.

Nell'ambito di una pratica ecclesiastica della nullità, non è presa in considerazione la colpa che è causa del fallimento del matrimonio, bensì è esaminata unicamente la validità o meno dello stesso. Poiché il matrimonio è considerato valido fino a prova contraria, nell'ambito di una pratica della nullità è necessario che venga dimostrata la non validità dello stesso.

MOTIVI D'APPELLO

Vi sono diversi motivi per i quali si può arrivare al contratto matrimoniale senza la necessaria validità. Questi motivi, che nell'ambito di una pratica vengono designati come motivazioni di appello, sono tra l'altro i seguenti:

Simulazione totale (c. 1101 § 1 CIC = Codex Iuris Canonici / Codice di diritto canonico)

Quando, nel contrarre matrimonio, vi è da parte di uno o di entrambi i coniugi la completa mancanza di volontà nel contrarlo, si ha il caso della simulazione totale. Causa di ciò possono essere ad esempio paura della vita matrimoniale, interessi economici, desiderio di soggiorno altrove oppure allontanamento da una situazione di precarietà.

Simulazione parziale (c. 1101 § 2)

Quando nel contrarre matrimonio, pur esistendo da parte di uno o entrambi i coniugi la volontà di condurre la vita comunemente, ma in quest'ultima è compresa la cosciente e volontaria esclusione o non considerazione di una tra l'essenziali condizioni del matrimonio (come l'indissolubilità, la disponibilità ad avere prole propria, la fedeltà coniugale, la sacralità del matrimonio, il diritto alla coniugale vita in comune), si ha il caso della simulazione parziale.

Matrimonio coatto (c. 1103)

Un matrimonio contratto a mezzo di costrizione, la quale abbia comportato l'uso di violenza fisica e psichica è considerato non valido. Non valido è anche il matrimonio contratto a causa della pressione esterna esercitata da un forte timore, nel caso in cui la persona minacciata solamente attraverso la soluzione del matrimonio può liberarsi dal timore del pericolo imminente (ad esempio, dal timore del possibile realizzarsi delle minacce di suicidio del partner in caso di rifiuto del matrimonio). Un particolare caso di pesante intimidazione è la costrizione esercitata da persone nei confronti delle quali si è tenuti al rispetto (ad esempio quando i genitori, minacciando il figlio o la figlia, ottengono che venga contratto un certo matrimonio).

Inganno fraudolento (c. 1098)

Non valido risulta il matrimonio contratto in seguito al compimento di un inganno o dissimulazione circa una data capacità del coniuge, che a causa della sua natura può severamente interferire nella vita coniugale. È questo il caso, ad esempio, di una sterilità non rivelata.

Condizione (c. 1102)

Ogni volontà coniugale che è stata fatta dipendere da una condizione futura, è insufficiente ed il matrimonio così contratto risulta dunque non valido. In cosa consista la detta condizione, è indifferente. Se la volontà coniugale è stata fatta dipendere invece d'una condizione presente o passata, il matrimonio viene ritenuto non valido solamente nel caso in cui non persista questa condizione. Una condizione messa in relazione al presente sarebbe ad esempio: «*Il mio sì valga solamente nel caso in cui tu sia ancora vergine*». Una condizione relazionata al passato sarebbe ad esempio: «*Il mio sì valga solamente nel caso in cui io sia padre del bambino che tu aspetti*».

Erronea considerazione (c. 1097 § 2 e c. 1099)

Il matrimonio è ritenuto non valido quando uno dei coniugi ha scelto il consorte o la consorte principalmente a causa di una qualità o capacità che questo o questa in realtà non possiede. Per contro, una semplice illusione circa una determinata qualità o capacità della consorte o del consorte non invalida il matrimonio. Se uno dei due coniugi ha considerazioni erronee riguardo all'unità, indissolubilità e sacramentalità del matrimonio, questo viene considerato non valido solo nel caso in cui tale erroneità di pensiero condiziona e determina la volontà del consorte o della consorte.

Mancaza delle necessarie premesse fisiche (c. 1084)

Una impotenza da parte dell'uomo o della donna, la quale sussiste al momento in cui viene contratto il matrimonio e risulta inguaribile, rende non valido il matrimonio. L'impotenza può essere assoluta (se ne sono affetti entrambi i coniugi) oppure relativa (se ne è affetto uno dei due coniugi). L'infertilità non invalida il matrimonio.

Mancaza dei requisiti spirituali e psichici utili al matrimonio (c. 1095)

Un matrimonio è ritenuto non valido quando nel contrarre quest'ultimo uno dei due coniugi presenta le seguenti complicazioni:

- una non sufficiente padronanza della ragione, ad esempio in caso di schizofrenia, stati maniaco-depressivi, paranoia, demenza, paralisi (c. 1095, 1°);
- una grave carenza della capacità di intendere e volere, incompatibile con i diritti e con i doveri coniugali, i quali vanno vicendevolmente assunti e rispettati, ad esempio in caso di alcoolismo cronico, tossicomania cronica causata da sostanze che inducono dipendenza, insufficiente maturazione della ragione o della volontà, situazioni di conflitto o costrizione interiore, grave mancanza di libertà interiore al momento in cui viene contratto il matrimonio (c. 1095, 2°);
- l'incapacità di potersi assumere le responsabilità essenziali del matrimonio a causa di disturbi di natura psichica, ad esempio in caso di dipendenza cronica dal gioco, casi gravi di psicopatia, nevrosi, epilessia, isteria, abnorme attaccamento ai genitori, casi gravi di anomalie psicosessuali, omosessualità, ninfomania, feticismo, amoralità costituzionale (c. 1095, 3°).

La relazione tra i singoli esempi ed i punti elencati non è vincolante, bensì varia a seconda della situazione.

DECORSO DEL PROCESSO

Obiettivo e fine di un processo della nullità di matrimonio è dimostrare, per mezzo di testimoni, documenti, lettere e perizie, che un matrimonio sia stato contratto in modo valido secondo il diritto ecclesiastico oppure no.

Poiché nell'ambito d'un processo ecclesiastico della nullità di matrimonio non si intende far chiarezza su di una colpa, il detto processo non viene condotto contro la parte non accusante, bensì contro il vincolo matrimoniale; in difesa di quest'ultimo, a motivo dell'ufficio che esercita, un cosiddetto difensore del vincolo matrimoniale partecipa al processo con ampi poteri.

Le parti in causa possono avvalersi a proprie spese di un'persona che funga da supporto giuridico nelle vesti di avvocato e delegato. Questi deve però rispondere ai requisiti stabiliti dal diritto processuale ecclesiastico e ricevere il permesso del vescovo prima di poter intraprendere la sua attività. I costi processuali vanno in ogni caso a carico dell'accusa. Essi ammontano a Fr. 400.

Il processo decorre come segue:

- a) L'apertura di un processo della nullità di matrimonio necessita di un'accusa. I giudici e le altre persone giuridiche vengono chiamate in causa in presenza di un documento d'accusa. Le parti in causa hanno la possibilità di manifestare la propria disapprovazione in merito alla composizione del tribunale. Il tribunale decide quindi l'accettazione o il rifiuto dell'accusa. L'accettazione dell'accusa non è da considerarsi un segno premonitore circa l'esito del processo.
- b) Una volta accettata l'accusa, la motivazione di quest'ultima viene formulata con la domanda: «*La non validità del matrimonio N. N. si basa dunque su...?*» In una seconda fase il verdetto dà risposta a questa domanda.
- c) In seguito vengono richieste le prove da parte del giudice del tribunale, di un giudice monocratico o esaminatore. Spetta all'accusa ed eventualmente all'imputato, procurarsi le prove necessarie. Fin quando si rende opportuna la verifica della veridicità dei fatti, il tribunale è imparziale).
- d) Se il giudice del tribunale ritiene che il materiale probatorio sia sufficiente, si procede alla visione degli atti, di cui solamente le parti in causa oppure i relativi avvocati possono prendere visione. Esse possono così correggere affermazioni sbagliate oppure richiedere maggiore completezza. Di seguito, con la chiusura degli atti, si conclude la richiesta delle prove.
- e) Dopo è il difensore del vincolo matrimoniale a prendere posizione in merito alle prove. Il suo votum (animadversiones) viene comunicato alle parti in causa, che possono a questo punto esprimere il proprio parere.
- f) Di seguito a ciò, i tre giudici stilano i loro verdetti indipendentemente l'uno dall'altro. Nel corso della seduta finale, essi decidono comunemente il verdetto finale.
- g) In ambito ecclesiale, i figli nati in seno a matrimoni dichiarati non validi, continuano ad essere considerati legittimi.

DISPOSIZIONI PER UN DOCUMENTO D'ACCUSA (LIBELLO)

La persona che introduce la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare una domanda (chiamata «*libello*») – utilizzando il formulario elettronico della Diocesi di Basilea ed indicando, almeno per sommi capi, i fatti e le prove che possono dimostrare quanto esposto. Il formulario deve essere indirizzato al tribunale della Diocesi di Basilea, datato alla fine e firmato personalmente.

Un documento d'accusa deve includere seguenti dati:

1. Formulazione della motivazione di appello: «*Mi appello contro la validità del mio matrimonio a causa di...*»
2. Dati personali di ambedue le parti:
 - nome, cognome
 - cognome da nubile
 - luogo e data di nascita
 - religione (confessione)
 - professione
 - indirizzo
 - numero di telefono
 - indirizzo Email
3. Annotazioni sul matrimonio:
 - luogo e data del matrimonio civile
 - luogo e data del matrimonio religioso
 - data del divorzio stabilito secondo il diritto civile e nome del tribunale in cui è stato ufficializzato il divorzio



4. Resoconto dei fatti:

breve descrizione dell'ambiente familiare di ambedue i partner
successione dei fatti riguardanti la conoscenza tra i due
modo in cui si è arrivati al matrimonio (iniziativa, relative situazioni)
andamento del matrimonio
le cause principali del fallimento dello stesso

5. Testimoni, nome, indirizzo e numero telefonico

Personae disposte, sulla richiesta delle parti, ad essere interrogate dal tribunale.

6. Annotazioni integrative

7. Posizione della parte convenuta

Una corretta amministrazione della giustizia richiede, se possibile, che entrambe le parti siano ascoltate fin dall'inizio. È vantaggioso che la parte attrice stessa informi la parte convenuta sulla sua intenzione e le dia l'opportunità di leggere il documento d'accusa per poterlo commentare per iscritto.

8. Allegati (con eventuali traduzioni)

certificato di matrimonio, certificato di matrimonio ecclesiastico, se disponibile
documenti completi del processo di divorzio
altri allegati

L'indirizzo per la corrispondenza è il seguente: Tribunale della Diocesi di Basilea
Baselstrasse 58
Postfach
4502 Solothurn